

Versione anonimizzata

Traduzione

(Causa C-276/20)

Causa C-422/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

8 settembre 2020

Giudice del rinvio:

Oberlandesgericht Köln (Germania)

Data della decisione di rinvio:

28 agosto 2020

Resistente in primo grado e ricorrente:

RK

Ricorrente in primo grado e resistente:

CR

[omissis]

**OBERLANDESGERICHT KÖLN (TRIBUNALE SUPERIORE DEL LAND,
COLONIA)**

ORDINANZA

nella causa in materia di successioni

vertente sulla successione del cittadino tedesco, deceduto il 9 marzo 2017, la cui ultima residenza abituale si trova a Manilva, provincia di Malaga, Spagna [omissis],

di cui sono parti:

1. Sig.ra CR, [omissis],

ricorrente in primo grado e resistente

[omissis]

2. Sig. RK, [omissis],

resistente in primo grado e ricorrente:

[omissis]

Il 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln (Seconda Sezione civile del Tribunale superiore del Land, Colonia)

[omissis] **[Or. 2**

così ha deciso:

I.

[omissis]

II.

Vengono sottoposte in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte»), ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nella versione del 7 giugno 2016 (GU L 207 del 30.6.2009, pag. 1), le seguenti questioni pregiudiziali in ordine all'interpretazione del diritto comunitario:

1.

Se, ai fini di una dichiarazione di incompetenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito ai sensi dell'articolo 7, lettera a), regolamento (UE) n. 650/2012 [del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (in prosieguo: il "regolamento n. 650/2012")], sia necessario che tale organo giurisdizionale si dichiari espressamente incompetente oppure è sufficiente una dichiarazione di incompetenza implicita dell'organo giurisdizionale, quando interpretando la medesima si può dedurre che detto organo giurisdizionale si è dichiarato incompetente.

2.

Se l'organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe dalla dichiarazione di incompetenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito dell'altro Stato membro sia competente a verificare se siano soddisfatte le condizioni affinché l'organo giurisdizionale

preventivamente adito possa statuire in virtù degli articoli 6, lettera a), e 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012. In che misura sia vincolante la decisione dell'organo giurisdizionale preventivamente adito. In particolare: **[Or. 3]**.

a)

Se l'organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe dalla dichiarazione di incompetenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito dell'altro Stato membro sia competente a verificare se il de cuius abbia validamente scelto la legge dello Stato membro in virtù dell'articolo 22 del regolamento n. 650/2012.

b)

Se l'organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe dalla dichiarazione di incompetenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito dell'altro Stato membro sia competente a verificare se, dinanzi all'organo giurisdizionale preventivamente adito, sia stata presentata, da una delle parti del procedimento, una domanda di dichiarazione di incompetenza ai sensi dell'articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012.

c)

Se l'organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe da una dichiarazione di incompetenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito dell'altro Stato membro sia competente a verificare se l'organo giurisdizionale preventivamente adito abbia correttamente ritenuto che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta fossero più adatti a decidere sulla successione

3.

Se gli articoli 6, lettera a), e 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012, che presuppongono la scelta della legge «conformemente all'articolo 22», si applichino anche quando in una disposizione testamentaria anteriore al 17 agosto 2015 non sia stata effettuata alcuna scelta espressa o tacita della legge del de cuius ma la legge applicabile alla successione possa risultare soltanto dall'articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012 **[Or. 4]**

Motivazione:

I.

- 1 Nell'ambito di un procedimento precedente [omissis] la parte sub 1, moglie del de cuius, aveva chiesto, con domanda in forma di atto notarile del 23 marzo 2017, all'Amtsgericht Düren (Tribunale circoscrizionale di Düren), il rilascio di un

certificato di successione universale e di un certificato successorio europeo [omissis], sulla base di un testamento datato 14 giugno 1990. Il testamento presentato è redatto a mano in lingua tedesca ed è del seguente tenore [omissis]:

2 „*Testamento dei coniugi*
[omissis]

*Con il presente testamento i coniugi [omissis]
si nominano reciprocamente eredi universali.*

Tittling, 14.06.1990

*-Firma del marito
-Firma della moglie”*

3 Tale domanda era stata contestata dalla parte sub 2., fratello del de cuius, [omissis];

4 Con decisione del 20 dicembre 2017, l’organo giurisdizionale competente in materia di successioni presso l’Amtsgericht Düren aveva ritenuto accertati i fatti necessari per la concessione del certificato di eredità richiesto.[omissis] **[Or. 5]**

5 In seguito al ricorso proposto dalla parte sub 2), la Sezione, con ordinanza del 4 luglio 2018 [omissis], aveva dichiarato l’incompetenza dell’Amtsgericht Düren. [omissis]. A tal riguardo, la Sezione aveva motivato la sua decisione nei seguenti termini:

6 «*[omissis] L’Amtsgericht deve essere dichiarato incompetente ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 650/2012 a causa dell’incompetenza internazionale degli organi giurisdizionali competenti in materia di successioni tedeschi a conoscere del presente procedimento in materia di certificati successori. [omissis].*

7 *La competenza internazionale degli organi giurisdizionali competenti in materia di successioni tedeschi non può fondarsi sull’articolo 105 in combinato disposto con l’articolo 343, paragrafi 2 e 3, del Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (legge sul procedimento nelle cause in materia familiare e nelle questioni di volontaria giurisdizione; in prosiegue: la “FamFG”). Tale disposizione che si basa sulla competenza territoriale non è compatibile l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, dal momento che la competenza internazionale disciplinata da tale regolamento verte anche sui certificati successori nazionali, come l’atto di certificazione della successione di diritto tedesco,*

8 *Nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 giugno 2018, nella causa C-20/17 [omissis] adottata successivamente alla decisione impugnata dell’Amtsgericht si dichiara che:*

“Un’interpretazione dell’articolo 4 del regolamento in parola secondo la quale tale disposizione determina la competenza internazionale degli organi giurisdizionali degli Stati membri relativamente ai procedimenti di rilascio dei certificati successori nazionali tende alla realizzazione di tale scopo, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione, limitando il rischio di procedimenti paralleli dinanzi agli organi giurisdizionali di Stati membri diversi e di contraddizioni che da ciò potrebbero derivare. Risulterebbe, al contrario, ostacolato il raggiungimento dei fini perseguiti da tale regolamento, qualora, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, le disposizioni del capo II del regolamento n. 650/2012, e segnatamente il suo articolo 4, dovessero essere interpretate nel senso che esse non determinano la competenza internazionale degli organi giurisdizionali degli Stati membri relativamente ai procedimenti per il rilascio dei certificati successori nazionali”.

- 9 È vero che la decisione della Corte è stata pronunciata in una situazione in cui era in discussione la competenza internazionale (dell’Amtsgericht Schöneberg in virtù dell’articolo 105 in combinato disposto con l’articolo 343, paragrafo 3, del FamFG. Tuttavia, conformemente ai principi enunciati dalla Corte, l’articolo 4 del regolamento n. 650/2012 osta parimenti ad una competenza internazionale degli organi giurisdizionali competenti in materia di successioni tedesche sulla base dell’articolo 105 in combinato disposto con l’articolo 343, paragrafo 2, del FamFG. [omissis] Infatti, tale normativa opera un collegamento con l’ultima residenza abituale sul territorio nazionale, mentre l’articolo 4 del regolamento di applicazione si riferisce alla residenza abituale al momento del decesso. Il rischio di procedimenti paralleli può insorgere collegando la competenza internazionale all’ultima residenza abituale [Or.6] così come operando un collegamento alle condizioni dell’articolo 343 paragrafo 3, FamFG.
- 10 Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 650/2012, sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Sulla base delle informazioni fornite dalla ricorrente in primo grado, il de cuius aveva la sua ultima residenza abituale non in Germania, bensì in Spagna. Egli ha infatti soggiornato in Germania solo per qualche settimana nel 2015, ai fini di un trattamento medico, mentre per il tempo restante ha soggiornato in Spagna, dove i coniugi avevano un bene immobile ».
- 11 Di conseguenza la parte sub 1 ha ottenuto un’ordinanza del tribunale dell’istruzione n. 3 di Estepona (Spagna) del 29 aprile 2019 [omissis]. Nella sua traduzione in lingua tedesca si afferma, tra l’altro, quanto segue:
- 12 « [omissis]

Auf Antrag der betreibenden Partei verfüge ich, auf die Entscheidung in diesem Verfahren zu verzichten, da die Gerichte des Staates Deutschland besser in der Lage sind, über den Nachlass zu entscheiden, und aufgrund der praktischen

Umstände, wie dem gewöhnlichen Wohnsitz der betreffenden Partei in dieser Sache und dem Standort des wesentlichen Teils des Nachlasses [Su richiesta della parte interessata, dichiaro di rinunciare a statuire nell'ambito di tale procedimento, poiché gli organi giurisdizionali dello Stato tedesco sono più adatti a statuire sulla successione e in ragione delle circostanze pratiche, quali la residenza abituale della parte interessata in questa causa e l'ubicazione della parte sostanziale della successione] ».

- 13 Con lettera notarile del 29 agosto 2019, la parte sub 1, presentando nuovamente la domanda in forma di atto notarile del 23 marzo 2017, ha chiesto all'Amtsgericht Düren (Tribunale circoscrizionale di Düren) di rilasciare un certificato di successione universale nonché un certificato successorio europeo [omissis]. La medesima ha prodotto successivamente l'ordinanza dell'organo giurisdizionale spagnolo soprammenzionata. La parte sub 2 ha, da parte sua, contestato tale domanda.
- 14 Con ordinanza del 19 febbraio 2020 l'Amtsgericht Düren [omissis] si è dichiarato competente sulla base della decisione del [Or. 7] tribunale circoscrizionale spagnolo in virtù dell'articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012. La parte sub 2 ha presentato ricorso [omissis] avverso tale ordinanza.

II.

15. Essendo stato sospeso il procedimento, ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dev'essere presentata alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale. La decisione sul ricorso dipende dalla - né ovvia né già chiarita - risposta alle questioni pregiudiziali.
- 16 [omissis] Nei rapporti tra la Spagna e la Germania, la competenza internazionale degli organi giurisdizionali competenti in materia di successioni è disciplinata a dal regolamento n. 650/2012. Dato che il de cuius aveva in Spagna la sua ultima residenza abituale prima del decesso, il 9 marzo 2017, l'articolo 4 del regolamento n. 650/2012 dispone che, per statuire in materia di successioni, l'intera successione rientra nella competenza internazionale degli organi giurisdizionali spagnoli e non degli organi giurisdizionali competenti in materia di successioni tedeschi [omissis]. La competenza internazionale dell'organo giurisdizionale competente in materia di successioni tedesco [omissis] adito dipende quindi dalla questione se la successiva decisione emessa dall'organo giurisdizionale spagnolo nel presente ricorso in materia testamentaria il 29 aprile 2019 costituisca una valida dichiarazione di incompetenza ai sensi dell'articolo 7, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012.
- 17 1. L'articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012, nella versione tedesca, che recita: « [Or. 8] *Gerichte eines Mitgliedstaats, dessen Recht der Erblasser nach Artikel 22 gewählt hat, sind für die Entscheidungen in einer Erbsache zuständig, wenn a) sich ein zuvor angerufenes Gericht nach Artikel 6 in derselben Sache für*

unzuständig erklärt hat [Gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all'articolo 22 sono competenti a decidere sulla successione: a) | se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell'articolo 6] » presuppone una scelta della legge conformemente all'articolo 22 del regolamento n. 650/2012 nonché una dichiarazione di indipendenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito nella medesima causa. Il tribunale dell'istruzione n. 3 di Estepona non si è espressamente dichiarato incompetente. Al contrario, nella sua ordinanza del 29 aprile 2019, l'organo giurisdizionale spagnolo ha deciso [omissis] di «rinunciare a statuire in tale procedimento» [omissis] («abstenerme de conocer, de las presentes actuaciones») [omissis]. Si pone dunque la questione se, per fondare la competenza internazionale di uno Stato membro in virtù dell'articolo 7 del regolamento n. 650/2012, sia necessario che l'organo giurisdizionale preventivamente adito si dichiari espressamente (testualmente) incompetente o se sia sufficiente che risulti da un'interpretazione, da parte dell'organo giurisdizionale successivamente adito, della decisione di tale organo giurisdizionale che quest'ultimo abbia inteso dichiarare la propria incompetenza.

- 18 2. Si pone poi la questione di quali questioni preliminari l'organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe dall'articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012 possa ancora riesaminare, sotto la propria competenza e se possa riesaminare la dichiarazione di incompetenza di un organo giurisdizionale preventivamente adito o se esista, ed eventualmente in che misura, un effetto vincolante della decisione dell'organo giurisdizionale preventivamente adito:
- 19 Ciò riguarda le questioni se, come richiesto dagli articoli 6 e 7 del regolamento n. 650/2012, il *de cuius* abbia scelto una legge conformemente all'articolo 22 del regolamento n. 650/2012, se una domanda di declaratoria di incompetenza sia stata presentata da una parte del procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale preventivamente adito in virtù dell'articolo 6, lettera a), del regolamento n. 650/2012 e se l'organo giurisdizionale preventivamente adito abbia correttamente ritenuto che i gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione (articolo 6, lettera a), del regolamento). **[Or. 9]**
- 20 3. Si pone pertanto la questione se gli articoli 6, lettera a) e 7 lettera a) del regolamento n. 650/2012 siano applicabili, al di là del loro tenore, anche quando non vi sia una esplicita o tacita scelta della legge da parte del *de cuius* (articoli 22 e 83, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012), ma la legge applicabile di uno Stato membro possa risultare dall'articolo 83, paragrafo 4, del regolamento n. 650/2012.

[omissis]